

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1074-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BAGNAI, BISA, BOF, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, DI MAT-
TINA, FURGIUELE, GIAGONI, GUSMEROLI**

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato

Presentata il 4 aprile 2023

(Relatrice: **MATONE**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 16 aprile 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1074, recante modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

rilevato che:

la proposta di legge, composta di 2 articoli, modifica l'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di prevedere la possibilità di acquisire i dati relativi al traffico telefonico e telematico qualora si renda necessaria per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, e prevede l'istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse;

ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 1074, recante modifiche all'articolo 132 del codice in materia di

protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico e alle chiamate senza risposta per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato;

condiviso l'obiettivo del provvedimento, il quale ha l'effetto di consentire l'acquisizione dei dati telefonici e telematici, previo decreto o, in casi di urgenza, autorizzazione del pubblico ministero, per finalità quali la localizzazione di persone scomparse, la salvaguardia della vita e dell'integrità fisica di persone in pericolo e altre analoghe circostanze;

richiamato il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

rilevato che le disposizioni della presente proposta di legge risultano coerenti con le disposizioni del citato regolamento (UE) 2016/679, ai sensi del quale è lecito il trattamento dei dati personali necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (articolo 6), e con i suoi principi fondamentali, in quanto l'acquisizione dei dati è strettamente circoscritta a esigenze legittime e specifiche, in conformità al principio di limitazione delle finalità;

ritenuto altresì che l'individuazione del pubblico ministero quale soggetto titolare del potere autorizzativo appare coerente con il principio, sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, relativo alla terzietà rispetto al soggetto richiedente l'acquisizione dei dati, in quanto la presente proposta di legge non è applicabile, per espressa esclusione (comma 3-bis.1), ai procedimenti penali;

rilevato che pertanto il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato.

—

Art. 1.

1. All'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*bis*.1. Al di fuori dei casi di cui ai commi 3 e 3-*bis*, possono essere acquisiti, presso il fornitore, i dati di cui ai commi 1 e 1-*bis* ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, **individuati** con decreto motivato del pubblico ministero, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza »;

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.

—

Art. 1.

1. *Identico:*

a) *identico:*

« 3-*bis*.1. Al di fuori dei casi di cui ai commi 3 e 3-*bis*, possono essere acquisiti, presso il fornitore, i dati di cui ai commi 1 e 1-*bis* ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, con decreto motivato del pubblico ministero, su richiesta **dei responsabili degli uffici o comandi di livello provinciale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza** indicati al comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Quando, in ragione dell'urgenza, non è possibile attendere il decreto del pubblico ministero, i dati di cui al primo periodo sono acquisiti dai predetti responsabili previa autorizzazione del pubblico ministero, anche resa oralmente o per via telematica, confermata con decreto motivato entro le quarantotto ore successive all'acquisizione. Dell'acquisizione dei dati richiesti ai sensi del pre-

b) al comma 3-*quater*, le parole: « e 3-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 3-*bis* e 3-*bis*.1 ».

sente comma i responsabili dei citati uffici o comandi danno notizia al prefetto »;

b) *identica*.

2. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2012, n. 203, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il personale dei corpi e servizi di polizia locale addetto ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in relazione agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di ricerca delle persone scomparse e nell'ambito delle proprie competenze, può accedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, agli archivi del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge n. 121 del 1981 esclusivamente al fine di consultare la denuncia di cui al comma 1 del presente articolo ».

Art. 2.

(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse)

1. La Repubblica riconosce il giorno 13 dicembre di ciascun anno quale Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema delle persone scomparse e di promuovere iniziative di solidarietà e vicinanza alle loro famiglie.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0138310